



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Venezia

ORDINANZA N. 15/2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

Visto: l'articolo 133 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto: l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

Visto: il Regolamento (CE) n. 404 in data 08 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto: il Decreto Legislativo n. 4 in data 09 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto: il "*Piano Sperimentale per gli anni 2015 e 2016 per la localizzazione delle nasse per la pesca delle seppie*" nel Compartimento Marittimo di Venezia, presentato in data 26 marzo 2015 dalle Associazioni di Categoria Legacoop Veneto, Federcoopescas Veneto e AGCI-Agrital Veneto;

Vista: la propria Ordinanza n. 33 in data 27 marzo 2015 con la quale è stato disciplinato l'esercizio della pesca professionale mediante l'uso di nasse e simili nel Compartimento Marittimo di Venezia;

Visto: il "*Piano di gestione della fascia costiera del Compartimento Marittimo di Venezia – edizione Aprile 2015*", presentato in data 16.04.2015 dalle Associazioni di Categoria Legacoop Veneto, Federcoopescas Veneto e AGCI-Agrital Veneto;

Vista: la nota presentata in data 08 marzo 2016 da LegaCoop Veneto, in nome e per conto delle Associazioni di categoria firmatarie dei predetti Piani, con cui è stata rappresentata la necessità di estendere sino a 1.5 miglia dalla costa la zona dedicata all'attività di pesca con le nasse nel litorale del Lido, a seguito della presenza della lunata a mare e delle barriere soffolte che hanno generato variazioni all'idrodinamica locale e alla morfologia degli ambienti costieri;

Vista: la "Proposta di posizionamento nasse nel Compartimento Marittimo di Venezia per la pesca stagionale delle seppie", presentata in data 09.03.2018 dalle Associazioni di Categoria A.G.C.I. Agrital, Federcoopescas, Legacoop Agroalimentare e Coldiretti Impresa Pesca e sottoscritta dalle Cooperative di pesca aderenti;

Preso atto: del parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Regionale – riunitasi in data 14.02.2018 e in data 12.03.2018 – in merito all’approvazione della predetta proposta, valevole per il solo anno 2018;

Ritenuto: opportuno accogliere le predette richieste;

ORDINA

Articolo 1

La campagna di pesca delle seppie con nasse e simili – così come disciplinata con ordinanza n. 33/2015 in premessa richiamata - è consentita **per il solo anno 2018** nel periodo **dal 03 aprile al 15 luglio**, con l’orario di uscita dai porti, limitatamente al primo giorno della campagna, non prima delle ore 09.00.

Articolo 2

In deroga all’art. 1 comma A dell’Ordinanza n. 33/2015, citata in premessa, limitatamente al tratto di mare compreso tra la diga sud del Porto di Lido e la diga nord del Porto di Malamocco (Lido di Venezia), le nasse possono essere poste nella fascia di mare compresa fra 0.11 e 1.5 miglia dalla costa.

Articolo 3

Il posizionamento delle nasse dovrà avvenire seguendo la suddivisione della fascia litoranea indicata nel “Piano di Gestione della fascia costiera del 2015”, in premessa citato, come da planimetria allegata, che fa parte integrante della presente Ordinanza, con le modalità richiamate nella “Proposta di posizionamento nasse nel Compartimento Marittimo di Venezia per la pesca stagionale delle seppie”, avallata con parere favorevole dalla Commissione Consultiva Regionale in data 12.03.2018.

Articolo 4

I trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato o diversa violazione, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 4 in data 09 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dell’art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione.

Venezia, 27 marzo 2018


 IL COMANDANTE
CA (CP) Godredo BON

POSIZIONAMENTO NASSE NEL MESE DI APRILE




- Periodo dal 03.04.2018 al 30.04.2018 da cella 9 a cella 30 posizionamento delle nasse tra 0.11 e 0.3 miglia dalla costa;
- Periodo dal 14.04.2018 al 30.04.2018 da cella 10 a cella 15 posizionamento delle nasse tra 0.11 e 1 miglio dalla costa, nella cella 19 posizionamento tra 0.11 e 1.5 miglia dalla costa;
- Periodo dal 03.04.2018 al 30.04.2018 da cella 1 a cella 4 e nelle celle 7 e 8 posizionamento delle nasse tra 0.3 e 1 miglio dalla costa;
- Periodo dal 03.04.2018 al 30.04.2018 nelle celle 5 e 6 posizionamento delle nasse tra 0.11 e 1 miglio dalla costa.



d'ordine
IL CAPO SEZIONE
1° M. Ilo Np SCHIATTINO Andrea



Legenda

-  Zona autorizzata alla pesca delle nasse
-  Impianti di mitilicoltura
-  Area Tegnue Falconera - sito S.I.C. "IT3250048"